

Spett.le **MINISTERO DELLA DIFESA**
in persona del Ministro p.t.
Via XX settembre, n. 8
00187 Roma RM

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma RM

A mezzo ufficiale giudiziario
(Ministero della Difesa ed Avvocatura Generale dello Stato)

Anticipato a mezzo p.e.c. a:

udc@postacert.difesa.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

persomil@postacert.difesa.it

cnsrconccar@pec.carabinieri.it

**INVITO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO –
SEZ. 1° BIS – N. 3150/2019 (all.to 1).**

PER: il Sig. *Simone URBANO*, nato a Sora il 21 settembre 1992, c.f.: RBNSMN92P21I838Z), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso al T.A.R. Lazio – Roma – R.G. n. 14874/2018, dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli (PRNGNN63C11Z114I - PEC avvgiovannicarlopaparente@puntopec.it) e Stefano Monti (C.F.: MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org) (fax: 06.42004726) e domiciliato nello studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81

PREMESSO

- che l'istante partecipava al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U. – 4° s.s. n. 38, del 15.5.2018);
- che impugnava con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma – R.G. n. 14874/2018, il provvedimento, notificatogli in data 11.10.2018, che lo escludeva per asserita “*patologia retinica OS*”;
- che con successivi motivi aggiunti impugnava la graduatoria conclusiva del predetto concorso (decreto n. 61/11-4-1-1 CC, del 13.12.2018), che non conteneva il suo nominativo tra quello degli idonei vincitori, oltre agli atti presupposti e conseguenti;
- che in data 23.1.2019 si celebrava la camera di consiglio innanzi al T.A.R., per la sospensione dei gravati provvedimenti, all'esito della quale con ordinanza n. 1098/2019 il T.A.R. disponeva una verifica al fine di accertare la sussistenza della patologia causa dell'esclusione;

CONSIDERATO

- che con successiva ordinanza n. 3150/2019, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 11.3.2019, il T.A.R. Lazio – Sez. 1° bis ha così statuito (cfr. all.to 1):

“Vista la relazione di verifica, depositata in data 25.2.2019, in esecuzione dell’Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1098 dell’29.1.2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare la sussistenza nel ricorrente di una “Patologia retinica OS”, rilevando “l’assenza di rilevanti alterazioni anatomiche e funzionali che possano configurare uno stato patologico retinico”, e confermando “l’insussistenza e inconsistenza del quadro oculistico acclarato in sede concorsuale”; Ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di

merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"; Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici); Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato; Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 6 maggio 2019" (cfr. all.to 1);

che è intenzione dell'istante avvalersi dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito internet di codesta Spett.le Amministrazione;

CHIEDE

- all'Amministrazione resistente di procedere **entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (che risulta essere già avvenuta in data 11.3.2019)** a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale copia del sunto che si inoltra unitamente alla presente, estendendo il contraddittorio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria concorsuale.

ooo

SUNTO DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA DIFESA.

"Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, notificato al Ministero della Difesa presso l'Avvocatura erariale ed iscritto a ruolo con numero di R.G. 14874/2018, il Sig.

Simone URBANO, nato a Sora il 21 settembre 1992, c.f.: RBNSMN92P21I838Z, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli (PRNGNN63C11Z114I - PEC avv.giovannicarloparente@puntopec.it) e Stefano Monti (C.F.: MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org) (fax: 06.42004726), impugnava previa adozione delle opportune misure cautelari, il provvedimento datato e notificato in data 11.10.18 di esclusione dal concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U. – 4° s.s. n. 38, del 15.5.2018) per asserita inidoneità fisica, con la diagnosi “omissis”, oltre gli atti presupposti e conseguenti. Eccepeva eccesso di potere, illogicità manifesta; errore nei presupposti, violazione dell’artt. 10 del bando di concorso; violazione dell’art. 582, del d.p.r. n. 90/2010; violazione e falsa applicazione del decreto del ministero della difesa 4 giugno 2014, di approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (lettera s, punto 5). Sosteneva di non essere affetto da alcuna patologia causa di inidoneità e supportava le sollevate censure con documentazione medica di parte. Con successivi motivi aggiunti, notificati anche ai controinteressati Sig. Tania FRONTEDDU, nata a Collesferro l’19.11.1993 e Sig. Raimondo MARULLO, nato ad Agrigento il 26.1.1997, impugnava la graduatoria conclusiva del predetto concorso (decreto n. 61/11-4-1-1 CC, del 13.12.2018), che non conteneva il suo nominativo tra quello degli idonei vincitori, oltre agli atti presupposti e conseguenti. Censurava la precitata graduatoria per illegittimità derivata, ricalcando i medesimi motivi di impugnazione mossi avverso il provvedimento di esclusione originariamente impugnato. Con Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1098/2019 il T.A.R. disponeva una verifica al fine di accertare la sussistenza

della patologia causa dell'esclusione. La stessa dava atto della idoneità del ricorrente all'arruolamento in parola. Con successiva ordinanza n. 3150/2019, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 11.3.2019 il T.A.R. Lazio – Sez. 1° bis ordinava l'integrazione del contraddittorio a mezzo del sito internet istituzionale del Ministero, consentendo altresì al ricorrente, con riserva, la prosecuzione dell'iter concorsuale. Soggetti controinteressati sono tutti quelli inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 61/11-4-1-1 CC, del 13.12.2018, conclusiva del concorso per l'arruolamento 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U. – 4° s.s. n. 38, del 15.5.2018) per i posti riservati ai militari in congedo (lettera B) ed impugnata con motivi aggiunti. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 2019, n. 3150, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".

Si chiede di rilasciare tempestivamente a parte ricorrente una attestazione nella quale si confermi l'avvenuta integrazione del contraddittorio sul sito internet istituzionale.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Roma, 20.3.2019

Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli



Avv. Stefano Monti

